

Significato e funzione della nozione di «progetto specifico»

ANNA LO PRESTI

Premessa

L'art. 61, co. 1, D.Lgs. n. 276/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 251/2004, statuisce: «(...) i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza alcun vincolo di subordinazione devono essere riconducibili ad uno o più progetti *specifici* o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa».

Il legislatore delegato non chiarisce cosa debba intendersi per progetto specifico, per programma di lavoro o per fase di esso, lasciando all'interprete – e al giudice in particolare – il non facile compito di individuare il significato e la rilevanza di questi termini.

Sulla nozione di progetto specifico

Premesso che non è dato ancora registrare una interpretazione del significato e delle rispettive funzioni dei termini di progetto, programma di lavoro e fase di

esso, per lo più ritenuti del tutto equivalenti, la giurisprudenza si è maggiormente concentrata sul requisito della specificità del progetto, la cui esistenza impedisce la conversione automatica della collaborazione in un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato, ex art. 69, co.1, D.Lgs. n. 276/2003.

In particolare, è stata presa posizione su una prima e fondamentale questione: il progetto deve essere del collaboratore, non dell'azienda, è il collaboratore che deve realizzarlo e non l'imprenditore.

In tale ottica, deve ritenersi che la locuzione «uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso» rimandi a qualsiasi attività predisposta e stabilita dal committente al fine del conseguimento di un determinato risultato.

Il committente determina unilateralmente il progetto in ragione delle proprie insindacabili scelte e valutazioni, nonché sulla base della propria strategia imprenditoriale; il collaboratore, con la propria attività, concorre semplicemente al raggiungimento degli obiettivi aziendali, senza farsi carico direttamente degli stessi.

A tal proposito, il Ministero del lavoro ha precisato che «il progetto può essere connesso all'attività principale od accessoria

dell'impresa», e «consiste in un'attività produttiva ben identificabile e funzionalmente collegata ad un determinato risultato finale cui il collaboratore partecipa direttamente con la sua prestazione» (cir. n. 1/2004).

L'assunto del progetto come progetto del collaboratore emerge anche dal tenore di alcune pronunce di merito: «il progetto Oscar consisteva non in un "progetto", ma nella realizzazione della testata n.; al più si può ritenere fosse un "progetto" per la società datrice ma non un progetto affidato alla ricorrente» (Trib. Milano, 24 gennaio 2007, n. 222), ed ancora «solo nelle premesse del contratto la società ha precisato che intende riorganizzare complessivamente la propria rete vendite e procedere alla progressiva sostituzione dell'attuale (...) In questa fase sia per la definizione del progetto sia per la sua successiva implementazione, la committente intende avvalersi della collaborazione di personale con specifiche conoscenze in ambito commerciale per poter nel più breve tempo possibile creare una propria rete di vendita direttamente alle dipendenze della direzione. Trattasi comunque di una indicazione di un programma o progetto della società e non della specificazione del progetto affidato al collabo-

ratore, e in ogni caso è del tutto generico ed indeterminato nel contenuto» (Trib. Milano, 8 gennaio 2007, n. 40).

Finalità dell'inciso di legge

Ma qual è allora la funzione dello specifico progetto?

E' stato attentamente osservato che il datore di lavoro deve predisporre un piano, un prospetto specifico e articolato delle attività richieste al lavoratore a progetto, da cui emerga distintamente l'effetto utile per il committente, le modalità di svolgimento della prestazione e i tempi e le forme di coordinamento con l'attività dell'impresa, la durata massima entro cui l'opera deve essere realizzata, la personalità della prestazione, l'assenza dell'assoggettamento direttivo e gerarchico al committente.

E' solo da questo momento che il progetto è specifico ed il committente potrà solo intervenire per finalizzare maggiormente l'attività del collaboratore o per verificare i risultati parzialmente ottenuti, ma non potrà ritrattare l'attività assegnata o aggiungere nuovi e diversi incarichi.

Tra la teoria restrittiva – per cui il progetto deve essere necessariamente collegato ad esigenze straordinarie dell'impresa od a picchi di produttività che identifica la specificità del progetto come sinonimo di originalità e innovatività nell'accezione di attività non ordinariamente rientrante tra quelle normali svolte dai dipendenti del committente – e quella estensiva – in base alla quale al progetto va riconosciuta la stessa dignità indipendentemente dal tipo di compito o incarico affidato

– i giudici sembrano preferire in modo prevalente quest'ultima.

Merita attenzione, su questo specifico particolare, la sentenza emessa dal Tribunale di Arezzo in data 21 aprile 2006, per cui «il lavoro a progetto, istituito dall'art. 61 del D.Lgs. n. 276/2003, costituisce una specie della più comprensiva categoria dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, che, fatte salve le specifiche eccezioni contemplate nello stesso decreto, non risultano più consentite se non riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal collaboratore in funzione del risultato. Secondo questa definizione la prestazione del collaboratore, di conseguenza, non è rimessa ad unilaterali specificazioni rinviate al futuro e costituite dal susseguirsi di ordini di servizio da parte del datore, ma è, sin dall'inizio ed una volta per tutte, individuata con collegamento della stessa ad uno scopo, già dedotto in contratto, all'espresso fine di offrire al prestatore, il criterio per autodeterminarla. Progetto, programma o fase costituiscono perciò la chiave di volta all'intero sistema, al punto che, in difetto di adeguata loro individuazione, la prestazione del collaboratore è considerata come non autodeterminata, con l'inevitabile conseguenza di veder convertito il rapporto di lavoro autonomo privo di direttive nel suo contrario, e cioè, in quello subordinato. La definizione di questi tre elementi assume, dunque, rilievo determinante ai fini della verifica di un valido contratto di collaborazione autonomo, e a nessuno può sfuggire che la loro individuazione non può essere affidata alla pura e semplice enun-

ciatione di un obiettivo, ma che la stessa richiede che a questo obiettivo sia aggiunta anche la descrizione delle situazioni esistenti e di quelle attese, dei mezzi da impiegare o delle tappe da percorrere».

Nello stesso senso, il Tribunale di Torino, con sentenza del 5 aprile 2005, ritiene che «il progetto non è di per sé riservato ad attività di carattere altamente specialistico o di particolare contenuto professionale, ma può riguardare prestazioni eventualmente identiche a parte dell'attività aziendale».

Ed ancora il Tribunale di Bologna, con sentenza del 6 febbraio 2007, afferma: «sembra di poter dire che la funzione di tale requisito (che assurge poi a requisito di forma, seppure ad *probationem*, ex art. 62 D.Lgs n. 273/2003) non consiste nell'essere esso una griglia delle attività che possono essere svolte nella forma del contratto a progetto, quanto piuttosto nell'imporre alle parti, e in specie al committente, un onere descrittivo rigoroso. Ciò si desume dal fatto che la legge richiede che il progetto, programma o fase di programma sia specifico, e che anche esso sia individuato nel suo contenuto caratterizzante».

Come si ricava dai passaggi che precedono, il progetto, programma o fase non limitano, a monte, le attività che possono essere svolte con tale schema contrattuale, ma impongono un onere descrittivo rigoroso delle medesime. Per mezzo di tale puntuale descrizione, si dispone una difesa avanzata nei confronti di possibili usi fraudolenti del tipo contrattuale e si dispone di un parametro rilevante per l'eventuale trasformazione della collaborazione in

rapporto in lavoro subordinato ed a tempo indeterminato. Tuttavia, l'esistenza della specificità del progetto impedisce la conversione automatica della collaborazione in rapporto di lavoro subordinato e a tempo indeterminato, mutando una eventuale controversia in un'ordinaria causa di accertamento della natura subordinata del rapporto, con onere della prova a carico della parte che voglia far valere la natura subordinata del rapporto.